



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 11/03/2021

**OGGETTO:** IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **undici**, del mese di **Marzo**, regolarmente convocato per le ore 18:30, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.  
La seduta ha inizio alle ore 18.40.

Richiamato il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, prot. n. 6586/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X		
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X		X
PO MASSIMO	Consigliere	X		X
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X		X
ACERBI ANDREA	Consigliere	X		X
FERRI COSETTA	Presidente	X		
PASTENA NICOLA	Consigliere	X		X
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X		X
MONARI GIANLUIGI	Consigliere	X		X
SERAFINI GIOVANNI	Consigliere	X		X
MINERBA ANDREA	Consigliere	X		X
ZOBOLI OMER	Consigliere	X		
FORLEO TOMMASO	Consigliere		X	
PLATIS ANTONIO	Consigliere	X		X
CASANO GIUSEPPE	Consigliere	X		X
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X		X
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X		X

Presenti: 16      Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la sede comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico gli Assessori: PICCININI ENRICO, BASSI CRISTIANO, BACCOLINI TIZIANA, ZOBOLI ANDREA.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

In ordine all'argomento in oggetto, si rimanda agli interventi riportati nella Deliberazione N. 20 del 11.03.2021 avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021-2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000), avendo trattato congiuntamente i punti iscritti all'Ordine del Giorno, dal n. 3 al n. 8, strettamente correlati fra di loro.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Enrico Piccinini che illustra l'argomento in maniera ampia e dettagliata.

Preso atto che con Legge 17/07/2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/05/2020 n. 34, (decreto Rilancio) contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art. 106, si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. Del 18/01/2021, Serie Generale n. 13, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Premesso che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato precedentemente;

Dato atto che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che dispone che l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. I predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, dispone che i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Visto il comma 756 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per i Comuni, di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dall'anno 2021, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021. *“Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756”* ;

Dato atto che i citati decreti non sono stati emanati e che, pertanto, tali nuovi adempimenti potranno essere messi in atto dai Comuni solo dopo l'adozione dei Decreti Ministeriali;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

Richiamato il nuovo Regolamento comunale IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2020;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2020, con la quale furono approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, con riferimento alla precedente normativa;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Visto che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad €. 3.200.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato)	1,00%
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	1,00%
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole	0,40%
Aliquota per edifici accatastati nella categoria "D" posseduti e condotti direttamente per la propria attività d'impresa	1,04%
Aliquota immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga tale destinazione e non locati	0,00%
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aliquota per terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%

Detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamato, infine, l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi*

*titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito sono riportati sulla registrazione a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli: n. 11 Consiglieri

Astenuti: nessuno

Contrari: n. 5 contrari (Zoboli Omer, Platis, Casano, di Bona, Antonucci)

### **DELIBERA**

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU, da applicare nell'anno 2021;

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato)	1,00%
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	1,00%
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole	0,40%

Aliquota per edifici accatastati nella categoria "D" posseduti e condotti direttamente per la propria attività d'impresa	1,04%
Aliquota immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga tale destinazione e non locati	0,00%
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aliquota per terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%

Detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 , comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019 la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuto inserimento nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.

Inoltre, esperita separata votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli: n. 11 Consiglieri

Astenuti: nessuno

Contrari: n. 5 contrari (Zoboli Omer, Platis, Casano, di Bona, Antonucci)

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti in tema di pubblicazione e trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Sig.ra Cosetta Ferri  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Rosa Laura Calignano  
sottoscritto digitalmente

---